

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E WORKSTATION A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2224

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI (terza tranche)

34) Domanda

In merito alla risposta nr 30 dei chiarimenti seconda tranche, dove viene confermata la possibilità di installare una scheda video discreta nella macchina “4.2. Lotto 2 – Personal Computer Small Form Factor pag. 10.”, tenuto conto che il risultato del benchmark richiesto risulta essere influenzato in modo significativo dal sottosistema grafico e dalla sua memoria, tale da poter raggiungere le medesime prestazioni ricorrendo a CPU di profilo più basso, si chiede se ai fini della misurazione del benchmark, così come previsto per il limite imposto alla quantità della RAM, è consentito eseguire il test ricorrendo all’uso della scheda grafica aggiuntiva.

Risposta

Ai fini della misurazione delle performance dell’apparecchiatura offerta, il concorrente deve attenersi a quanto previsto al par. 4.9 del Capitolato Tecnico, ove le limitazioni sono rappresentate dalle modalità di esecuzione del benchmark prescritte da FutureMark e dal quantitativo di RAM cui le apparecchiature devono essere equipaggiate, specificato per ciascun lotto. Nei lotti in questione, nessuna limitazione è invece prevista per quanto riguarda l’utilizzo di scheda grafica, che sarà – in caso di aggiudicazione – oggetto di fornitura incluso nel prezzo dell’apparecchiatura.

35) Domanda

In merito alla risposta nr 31 dei chiarimenti seconda tranche, dove viene confermata la possibilità di installare una scheda video discreta nella macchina “4.3. Lotto 3 – Personal Computer Tower pag. 13.”, tenuto conto che il risultato del benchmark richiesto risulta essere influenzato in modo significativo dal sottosistema grafico e dalla sua memoria, tale da poter raggiungere le medesime prestazioni ricorrendo a CPU di profilo più basso, si chiede se ai fini della misurazione del benchmark, così come previsto per il limite imposto alla quantità della RAM, è consentito eseguire il test ricorrendo all’uso della scheda grafica aggiuntiva.

Risposta

Si veda risposta al quesito 34.

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)